

Accordo Quadro per l'installazione di impianti TVCC nei punti vendita di Dps Group S.r.l.

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti vendita della società Dps Group S.r.l., con il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno degli stessi.

Si conviene, quindi, quanto segue

tra

Dps Group S.r.l., con sede legale in Milano (MI) Via della Palla n. 2 (d'ora innanzi "la Società")
rappresentata dal procuratore Dott. Fabio Bianchi

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-CGIL, rappresentata da Alessio Di Labio, Fisecat-CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli e Uiltucs rappresentata da Ivana Veronese (d'ora innanzi "le OO.SS.")

Premesso che:

- l'articolo 4, comma 1 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, stabilisce che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/1970 e del D. Lgs. n° 196 del 2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'esterno e all'interno dei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, concordando l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, come previsto dalle normative di legge;
- la finalità dell'utilizzo di detti impianti è di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno dei punti vendita e degli uffici, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza;
- ai fini del presente Verbale di accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Tutto ciò premesso, le parti convengono che :

Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché

all'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 n.300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda si impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo.

Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali:

Telecamere

Gli impianti di videosorveglianza saranno composti dalle telecamere indicate nelle schede tecniche e nelle planimetrie, che saranno allegate agli accordi territoriali con R.S.A./R.S.U. o OO.SS. territoriali. Le telecamere sono ad orientamento fisso o brandeggiabile e non sono posizionate né nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, né nelle sale adibite alle riunioni del personale.

Le parti concordano che per la manutenzione straordinaria e la modifica degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione alle parti firmatarie degli accordi territoriali, a cui dovranno essere illustrate le motivazioni dell'intervento al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

Caratteristiche del sistema

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere suindicate, dai monitor e dal videoregistratore.

Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro dell'edificio, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio.

Il sistema è a circuito chiuso e non è accessibile dall'esterno in nessun caso e in nessun caso può essere utilizzato il controllo remoto delle immagini. Le immagini vengono registrate sul videoregistratore, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche: di tipo digitale, programmato con una registrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, tale registrazione è sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate sono disponibili per la visione al massimo per 24/48 ore prima di essere sovrascritte. Il fine settimana e nei giorni festivi le immagini registrate sono invece disponibili per la visione per il massimo delle ore necessarie per un'eventuale scarico prima di essere sovrascritte, fermi restando i termini massimi previsti dalle norme di Legge. La sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti. Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito solo all'azienda che lo ha in manutenzione, indicata

nell'accordo a livello territoriale o di unità produttiva, tramite un suo tecnico specializzato in possesso di codice tecnico e/o password.

Ubicazione del videoregistratore

Il videoregistratore e il monitor sono collocati all'interno di un armadio corazzato posto a sua volta all'interno del locale tecnico non accessibile al personale non autorizzato (specificare nell'accordo a livello territoriale o di unità produttiva l'effettiva collocazione e gli accessi e le persone che hanno accesso).

L'accesso all'armadio corazzato è consentito alle sole persone incaricate dall'azienda che ha in manutenzione il sistema (in seguito il Fornitore) che avranno il possesso delle chiavi di accesso e/o password.

In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dagli incaricati del Fornitore.

Utilizzo delle immagini

In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, garantendo la non visione delle stesse sia da parte dell'Azienda che da parte dei Lavoratori e delle OO.SS. territoriali, e sarà cura del Fornitore fornire la registrazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, con la tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente. L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare.

Gli accessi alle immagini e all'armadio corazzato saranno debitamente inseriti in apposito protocollo che verrà messo in visione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, dietro richiesta.

Rintracciabilità dei dati

Il Fornitore che avrà in gestione l'assistenza degli impianti, sarà tenuto ad ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le autorità di Pubblica Sicurezza (secondo le modalità concordate nel presente quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- in nome del tecnico che ha operato e che è responsabile del sistema;
- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che il Fornitore è dotato di sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute dal proprio personale che devono essere effettuate secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente accordo.

Ogni eventuale cambiamento di tipologia, modello e posizione delle telecamere ed impianto dovrà essere oggetto di verifica con la R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali e controfirmato dalle stesse, che potranno verificare in qualunque momento il corretto utilizzo dell'impianto e prendere visione del rapporto di prestazione di servizio e del protocollo.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate da Dps Group S.r.l in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Verbale di accordo, con modalità da concordare a livello territoriale.

Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice della privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Livello Territoriale/Unità produttiva

L'installazione degli impianti di videosorveglianza sarà effettuata a seguito di apposito accordo con le R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali secondo le linee guida del presente Accordo Quadro.

Disposizioni finali

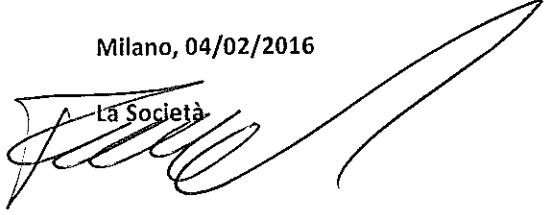
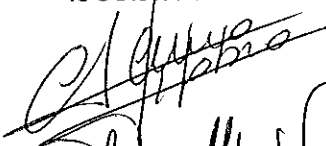
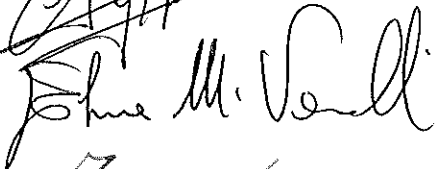
Per tutto quanto non previsto dal presente Verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento sulla videosorveglianza e successive modifiche ed integrazioni*.

Il presente Accordo aziendale deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti.

Milano, 04/02/2016

La Società

le OO.SS. Nazionali


RSA 

ALLEGATO

Bozza di Accordo a livello territoriale - Contenuti minimi

Addì in, presso l'unità locale di Via si sono incontrati

- la Società DPS GROUP SRL rappresentata da
- la R.S.A./R.S.U./le OO.SS. territoriali rappresentate da

premessi

- che la Società e le OO.SS. Nazionali in data hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'installazione di impianti TVCC nei punti vendita di Dps Group S.r.l, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale
- che l'accordo a livello di singole unità locali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del videoregistratore e sarà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali
- che nell'unità locale di Via sono presenti R.S.A./R.S.U. - non sono presenti R.S.A./R.S.U.

convengono quanto segue

1. l'Accordo Quadro nazionale del è qui integralmente richiamato;
2. l'impianto di videosorveglianza installato presso il punto vendita di Via prevede l'installazione di n° ... telecamere di cui n ... interne e n ... esterne, fisse e prive di zoom, per il controllo degli ambienti in cui è maggiore il rischio di azioni criminose. Le telecamere si attivano soltanto qualora percepiscano un movimento e rimangono accese 24 ore su 24. Le telecamere sono collegate a n° ... monitor e a n. 1 videoregistratore;
3. Le zone interessate dalla videoregistrazione, il posizionamento delle telecamere ed il numero delle stesse e il posizionamento di monitor e videoregistratore sono indicati nella planimetria allegata;
4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti;
5. Il responsabile sicurezza dati è il sig. e il responsabile conservazione dati è il sig.;
6. In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato e consegnate alle Forze dell'Ordine, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali. In caso di atti criminali che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse. In questi casi la Società darà comunicazione di tale fatto alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali.
7. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro Nazionale del e a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970, che qui trova piena applicazione.
8. Ogni rettifica del presente accordo è nulla, salva nuova intesa scritta tra le parti.

Letto, confermato, sottoscritto.

DPS GROUP SRL

R.S.A./R.S.U./OO.SS. TERRITORIALI